

Risoluzione n. 33304 del 23.2.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande: Diplomati agrotecnico e addetto ai servizi di sala bar.

Si fa riferimento alla mail (...) con la quale si chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di " Agrotecnico" (quinquennale) conseguito nell'anno scolastico 1996-97 presso un Istituto Professionale per l'ambiente e l'agricoltura, e il diploma di addetto ai servizi alberghieri di sala-bar, (triennale) conseguito nell'anno scolastico 1989 presso un Istituto Professionale Alberghiero possano considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale verificati i percorsi formativi in questione, fa presente di ritenere i relativi titoli validi ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande .

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)